



Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti pubblici nei limiti dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

(Approvato con determina del Commissario Straordinario n. 138 dell'8/10/2016)

Capo I (Disposizioni generali)

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le disposizioni a valenza transitoria relative ai processi di acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati dall'Amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di seguito individuato anche come "Codice", con particolare riferimento ai successivi articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8.
2. Il presente regolamento disciplina anche le modalità di attuazione di alcune disposizioni del Codice al fine di consentire l'ottimale gestione dei processi di acquisizione di beni, servizi e lavori da parte dei vari Settori dell'Amministrazione, con particolare riferimento agli articoli 1, 3, 9 e 10.
3. Sono esclusi dal presente regolamento l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per i quali si applicano le linee guida n. 1 approvate dall'ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016.

Articolo 2 (Programmazione)

1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 21, comma 8 del Codice, in relazione a quanto previsto dall'articolo 216, comma 3 del Codice si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali l'Amministrazione individua un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
2. L'Amministrazione procede con le medesime modalità di cui al precedente comma per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 21, comma 8 del Codice.
3. In relazione alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, l'Amministrazione applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 505 della legge n. 208/2015 e tiene conto delle implicazioni derivanti dalle disposizioni che determinano obblighi di acquisto o di approvvigionamento mediante strumenti e iniziative attivati da Consip s.p.a. o dall'eventuale soggetto aggregatore regionale di riferimento.

4. Al fine di favorire in particolare lo sviluppo delle attività di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi in rapporto a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6 del Codice, ogni unità organizzativa configurata come centro di costo nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione elabora specifica analisi del proprio fabbisogno, mediante:

- a) individuazione delle categorie merceologiche e dei quantitativi o dimensionamenti necessari delle stesse su base annuale e biennale o ulteriore;
- b) definizione del quadro di valore per ciascuna categoria merceologica individuata, sia con proiezione annuale che biennale o ulteriore;
- c) segnalazione delle categorie merceologiche assoggettate a specifici obblighi di approvvigionamento con ricorso a Consip s.p.a. o al soggetto aggregatore regionale, anche qualora il fabbisogno specifico del centro di costo sia, su base annuale, inferiore ai valori richiesti dalla normativa vigente in materia.

Capo II (Procedure di affidamento di valore inferiore alle soglie comunitarie)

Articolo 3 (Processi relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie)

1. L'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie individuate dall'articolo 35 del Codice è effettuata mediante strumenti elettronici, quali:

- a) il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni gestito da Consip s.p.a.;
- b) altri mercati elettronici gestiti da soggetti aggregatori regionali, da altre pubbliche amministrazioni o da centrali di committenza.

2. L'acquisizione di beni o servizi in base a quanto previsto dal precedente comma 1 è effettuata:

- a) per importi superiori a 1.000 euro e inferiori a 40.000 euro, attraverso l'effettuazione di ordini diretti sul mercato elettronico gestito da Consip s.p.a. o, in termini equivalenti, di ordini diretti a valere su strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento;
- b) per importi superiori a 40.000 euro e inferiori alle soglie comunitarie relative all'acquisizione di beni e servizi, comprese quelle relative ai servizi specificati nell'allegato IX, mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, quale la richiesta di offerta, messi a disposizione nel mercato elettronico da Consip s.p.a. o, in termini equivalenti, di strumenti di negoziazione a valere su strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento.

3. L'acquisizione di beni e servizi entro le fasce di valore indicate nel precedente comma 2:

- a) può essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006 e dall'articolo 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012, quando risulti più economicamente vantaggioso dell'acquisizione mediante gli strumenti elettronici;

b) deve essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento o ad altre iniziative dagli stessi soggetti attivate, in base a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014, nonché dal relativo provvedimento di attuazione adottato con il d.P.C.M. 24 dicembre 2015, per le categorie merceologiche e per le relative soglie in esso indicate.

4. Qualora l'Amministrazione rilevi:

a) che i beni o i servizi di cui necessita non sono acquisibili mediante le procedure gestibili con il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip s.p.a. o con altri mercati elettronici o con piattaforme telematiche messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, o mediante l'adesione agli strumenti di acquisto di natura convenzionale gestiti da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in quanto:

a.1.) radicalmente difformi rispetto alle proprie esigenze e alle specifiche tecniche o prestazionali corrispondenti al proprio fabbisogno;

a.2.) non presenti nei suindicati strumenti di acquisto elettronici e di natura convenzionale;

procede:

a) per acquisizioni di valore inferiore ai 40.000 euro autonomamente, con affidamento diretto, in base a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a) del Codice;

b) per acquisizioni di valore compreso tra i 40.000 euro e le soglie comunitarie per l'acquisizione di beni e servizi con:

b.1) procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

b.2) svolgimento di procedure ordinarie.

5. In relazione all'acquisto di beni e di servizi informatici l'Amministrazione si attiene comunque agli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 512-516 della legge n. 207/2015 e, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 516 della stessa legge, l'acquisto in deroga all'approvvigionamento presso Consip s.p.a., deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 4.

6. Per l'acquisizione di lavori, l'Amministrazione, nella fascia di valore entro la soglia di cui all'art. 35 del D. lgs 50/2016 fino a €. 150.000 procede mediante:

- affidamento diretto, adeguatamente motivato, per importi inferiore a €. 40.000,00 ;
- quanto previsto dal successivo art. 4, o in modo autonomo secondo le procedure previste dall'articolo 36, comma 2, lett. b) del Codice, , per l'acquisizione di lavori tra €. 40.000,00 ed inferiore a €. 150.000,00, restando impregiudicato la facoltà di affidamento tramite procedure ordinarie

6.1 Per l'acquisizione di lavori compresi tra €150.000,00 ed inferiori a €1.000.000,00, l'Amministrazione procede:

- Secondo quanto previsto dal successivo art.4
- Mediante le procedure semplificate previste dall'articolo 36, comma 2, lett. c) del Codice, oppure per lavori di manutenzione superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante gli strumenti telematici di negoziazione, quale la richiesta di offerta, messi a disposizione nel mercato elettronico da Consip s.p.a. o, in termini equivalenti, di strumenti di negoziazione a valere su strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento,
- Tramite procedure ordinarie.

Articolo 4

(Modalità di effettuazione dell'indagine di mercato per procedure di affidamento di appalto di valore inferiore alle soglie comunitarie)

1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 216, comma 9 del Codice, l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure previste dall'articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice stesso avviene tramite:

a) indagini di mercato effettuate dall'Amministrazione mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente (sezione "Bandi e gare" del sito internet) per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta;

b) mediante estrazione da un elenco di operatori economici formato con le modalità di cui ai successivi commi da 4 a 11.

2. Qualora l'Amministrazione intenda invitare alla procedura un numero ristretto di operatori economici a fini di snellimento delle procedure e comunque in numero sempre superiore a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'avviso di cui al precedente comma 1 specifica il criterio o i criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori da invitare, mediante scelta tra quelli che hanno manifestato il proprio interesse.

3. I risultati dell'indagine di mercato sono riportati in un verbale, che deve essere pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" unitamente all'esito della procedura di affidamento.

4. L'Amministrazione può istituire uno o più elenchi di operatori economici per la qualificazione di fornitori di beni e servizi, nonché di esecutori di lavori pubblici cui affidare prestazioni in base alle procedure disciplinate dall'articolo 36 e dall'articolo 37 del Codice,

5. L'elenco è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di operatori economici idonei alla realizzazione dei lavori, alla fornitura dei beni ad alla prestazione di servizi per tipologie rispondenti alle esigenze operative dell'Amministrazione.

6. Gli operatori economici interessati all'inserimento nell'elenco dovranno produrre richiesta di inserimento sulla base di avviso da pubblicarsi con durata pari a quella dell'elenco, sul sito internet dell'Amministrazione, nel "profilo di committente", sezione bandi e gare.

7. L'avviso specifica i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria che devono essere posseduti dagli aspiranti; a questi ultimi è altresì richiesto di attestare l'assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 80 del Codice.

8. L'ordine di inserimento delle imprese richiedenti nell'elenco è determinato dall'ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.

9. L'elenco è approvato con specifico provvedimento. Periodicamente l'Amministrazione approva l'aggiornamento dell'elenco, sulla base delle richieste di iscrizione nel frattempo pervenute e vagliate positivamente, con cadenza almeno trimestrale.

10. La cancellazione dall'elenco può essere disposta dall'Amministrazione nei seguenti casi:

a) qualora venga accertata la posizione di negligenza dell'impresa o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;

b) quando l'impresa si trovi sotto procedura di liquidazione o di cessazione dell'attività;

c) quando ricorra, per l'impresa, l'applicazione della normativa antimafia;

d) qualora per l'impresa intervengano uno o più motivi ostativi tra quelli previsti dall'articolo 80 del Codice.

11. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure in relazione a quanto previsto dal precedente comma 1 mediante estrazione dall'elenco disciplinato dai precedenti commi da 4 a 10 avviene mediante sorteggio almeno del numero minimo di operatori economici richiesto per le procedure di cui all'articolo 36 del Codice, se in tal numero o superiore qualificati. L'operazione di sorteggio deve essere specificamente documentata dal Responsabile del procedimento con apposito verbale.

Articolo 5

(Principio di rotazione)

1. Nell'individuare i soggetti da invitare alle consultazioni per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori ai sensi dell'articolo 36 del Codice l'Amministrazione applica il principio di rotazione, secondo le modalità specificate nei commi seguenti.

2. In caso di procedura di consultazione alla quale prendano parte operatori economici individuati in base ad un'indagine di mercato, il principio di rotazione si applica al solo soggetto risultato affidatario, stabilendosi per lo stesso l'impossibilità di partecipare ad altra procedura di consultazione per la fornitura di beni o servizi o per i lavori per un periodo di tre mesi dall'affidamento.

3. Qualora, in particolari settori, il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti risulti talmente esiguo da determinare situazioni con un numero di operatori economici inferiore al numero minimo di soggetti invitabili alle procedure di consultazione in base all'articolo 36 del Codice, l'Amministrazione può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, invitare anche soggetti già risultati affidatari, sempre che siano trascorsi almeno due mesi dall'affidamento e sempre che abbiano manifestato il proprio interesse.

4. In caso di procedura di consultazione alla quale prendano parte operatori economici individuati per estrazione da elenchi appositamente predisposti dall'Amministrazione, il principio di rotazione si applica ai soggetti selezionati per le procedure di consultazione o per procedure di affidamento diretto, fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 6, effettuate dall'inizio dell'esercizio cui si riferisce la procedura indetta.

5. In relazione al precedente comma 4, gli operatori economici che risultino affidatari in base a procedure di consultazione o di affidamento diretto sono inseriti in una sezione dell'elenco in calce allo stesso, a formazione progressiva. Qualora le procedure di consultazione portino all'esaurimento dell'elenco originariamente formato prima del termine previsto dai precedenti commi 2 e 4, i soggetti iscritti alla sezione aggiunta possono essere nuovamente consultati nell'ambito di altre procedure di confronto.

6. Qualora l'Amministrazione inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e, pertanto, in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili.

Articolo 6 (Deroghe al principio di rotazione per situazioni particolari o eccezionali)

1. L'Amministrazione può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:

a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);

b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni debbano essere rese con carattere di urgenza che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;

c) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'Amministrazione, al fine di assicurare l'efficienza della gestione delle acquisizioni, può affidare, previa adeguata motivazione, in deroga al principio di rotazione:

a) più servizi o forniture di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore di 20.000 euro nell'arco dell'esercizio finanziario;

b) più lavori di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore di 20.000 Euro nell'arco dell'esercizio finanziario.

Capo III (Procedure per l'affidamento di appalti di valore superiore alle soglie comunitarie)

Articolo 7 (Pubblicità delle procedure in ambito nazionale)

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 216, comma 11 del Codice, gli avvisi e i bandi relativi alle gare e alle procedure per l'affidamento di appalti di valore superiore alle soglie comunitarie sono pubblicati in ambito nazionale:

a) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici;

b) sul «profilo di committente» della stazione appaltante;

c) entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

d) dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

2. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno ferialo successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Codice avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 216, comma 13 del Codice, le spese per la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e degli estratti dei bandi sui quotidiani nazionali e a diffusione locale sono rimborsate entro sessanta giorni dall'aggiudicazione dall'aggiudicatario all'Amministrazione, che ne indica l'importo nel bando o nel disciplinare di gara.

Ulteriore pubblicità dovrà essere effettuata come previsto dalla circolare Assessoriale n. 1722253 del 16/09/2016 con la quale si ribadisce l'applicabilità dell'art. 4 comma 6 della legge 12/07/2011 n. 12 con le modalità previste dall'art.2 del D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012

Articolo 8.

(Criteri per la nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa)

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni stabilite nel Codice e nel presente regolamento in relazione alla sua composizione in base a quanto previsto dall'articolo 216, comma 12 del Codice stesso e dell'art. 9 commi 6 e 15 della L.R. 12/2011 e dell'art. 19 del D.P.Reg. 13/2012.

2. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di affidamento è nominata dall'UREGA di Siracusa con le modalità previste dalle su citate vigenti norme.

3. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Capo IV (Disposizioni relative a appalti nei servizi sociali, a concessioni e finali)

Articolo 9 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 cessano di avere efficacia dal momento dell'entrata in vigore o di acquisizione dell'efficacia dei decreti o degli atti regolativi dell'Anac inerenti le specifiche disposizioni del Codice rispetto alle quali è stata attivata la fase transitoria, qualora siano in contrasto con il presente regolamento.

2. L'Amministrazione attua le altre disposizioni transitorie stabilite dall'articolo 216 del Codice, oltre a quelle richiamate nel presente regolamento, nel rispetto delle modalità applicative indicate dalle disposizioni stesse.